



Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 23 del 31/05/2022

Oggetto: DEFINIZIONE AGEVOLAZIONI TARI 2022 DA RICONOSCERE ALLE UTENZE CON UTILIZZO FONDI COVID 2021

L'anno 2022 addì 31 del mese di Maggio alle ore 20:45 nella sala consiliare sita a Viano in Via S.Polo, 1, con la presenza dei Consiglieri, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
BORGHI NELLO	Sindaco	SI	FRIGGIERI VERUSCA	Consigliere	SI
BAGNI ELISA	Consigliere	SI	PREDIERI FEDERICO	Consigliere	SI
CONSOLINI STEFANO MASSIMILIANO	Consigliere	SI	MORI LAURA	Consigliere	SI
CAMPANI PATRICK	Consigliere	SI	GUIDETTI MATTEO	Consigliere	AG
GUIDETTI MONIA	Consigliere	SI	BENEVELLI ALESSANDRO	Consigliere	SI
SPLENDORE ROSALIA	Consigliere	SI	FERRARI MAURIZIO	Consigliere	SI
FERRARI MAURO	Consigliere	SI			

Assiste Il Vice Segretario Comunale Cristina Ghidoni.
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Nello Borghi assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengano designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg:
BAGNI ELISA, FRIGGIERI VERUSCA, MORI LAURA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Ferrari che illustra il presente argomento iscritto all'odg:

PREMESSO CHE :

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013 secondo cui, con regolamento da adottare nell'esercizio della propria potestà regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della la TARI, sulla base dei seguenti principi :
 - i criteri di determinazione delle tariffe,
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti,
 - la disciplina delle riduzioni tariffarie,
 - la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE,
 - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- l'art 1, commi da 656 a 660, della legge n. 147/2013 in cui sono disciplinate agevolazioni, riduzioni, esenzioni;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale recita: “ *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

RICHIAMATO inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti- TARI - approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 05/09/2014 e successive modifiche;

VISTO l'art. 1 comma 683 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 che dispone “ *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*”;

DATO ATTO che l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale adottata in data odierna, con cui sono state deliberate le tariffe relative alla Tari 2022 in base al PEF 2022 approvato da Atersir con delibera n. 45 del 15/5/2022;

VISTE le numerose misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e alla gestione dell'epidemia da Covid 19 ed in particolare recentemente:

- il Decreto Legge n. 41 del 22/03/2021, cd "Decreto Sostegni", avente ad oggetto : *"Misure urgenti di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid – 19"*, convertito nella Legge n. 69 del 21/5/2021;

- il Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021, cd "Decreto Sostegni bis" , avente ad oggetto : *"Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid – 19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute, e i servizi territoriali"*;

VISTO l'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73) rubricato "Agevolazioni Tari" il quale dispone quanto segue: *"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2."*;

CONSIDERATO che alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del DL n.73/2020, in proporzione per ciascun ente all'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui alla nota metodologica di stima della Tari ;

PRESO ATTO che:

- le risorse assegnate al Comune di Viano finalizzate alla concessione di una riduzione della Tari 2020 e 2021 disponibili e certificate dall'organo di revisione in fase di invio modello Certificazione fondi Covid 2021 e vincolate per legge a Rendiconto 2021 ammontano a euro 17.780,00 utilizzabili per le attività che hanno subito restrizioni imputabili alla pandemia ;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 5, DL n. 73 /2021, le risorse assegnate ai Comuni e non utilizzate per la finalità della riduzione TARI a favore delle Utenze NON domestiche penalizzate dalla pandemia, dovranno essere utilizzate entro il 31-12-2022;

CONSIDERATO che le risorse riconosciute al comune di Viano per l'anno 2020-2021 non utilizzate come risultante dalla Certificazione Covid 2020 e 2021 e vincolate nella approvazione del Rendiconto 2021 ammontano complessivamente ad euro 17.780,00 e che con la presente deliberazione si procede ad utilizzare fino ad esaurimento tutte le somme a disposizione per concedere riduzioni TARI che vengono inserite nel bilancio 2022 tramite applicazione dell'avanzo vincolato e variazione di bilancio da adottarsi in data odierna;

TUTTO CIO' PREMESSO è intenzione di questa Amministrazione concedere, le risorse assegnate a seguito della ripartizione del fondo, nel rispetto delle indicazioni dell'art 6 DL n 73/2021, alle categorie economiche maggiormente penalizzate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica. A tal fine è stato messo a punto uno studio svolto in collaborazione tra l'Amministrazione comunale e IREN Ambiente Spa, Gestore dello smaltimento dei rifiuti, nell'ambito del quale sono individuate le categorie di utenti da ristorare, le modalità, le tempistiche e l'entità dei contributi da ripartire in base alla penalizzazione economica subita, come meglio evidenziato nel proseguo, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che il Comune di Viano in collaborazione con il Gestore Iren Ambiente Spa, ha definito l'ambito di applicazione dei contributi Tari per le UND, muovendo dalle prescrizioni del DL n. 73/2021, ossia rispettando il principio secondo cui i contributi devono essere assegnati alle utenze interessate dalle chiusure o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

VISTE le 21 categorie tariffarie che trovano applicazione nel Comune di Viano al fine di determinare la Tari per le UND si è ritenuto di individuare tra queste quelle a cui concedere gli sconti:

CATEGORIA TARIFFA	SCONTO	
1 Musei, biblioteche, scuole, ...	31%	176,12
10 Negozi abbigliamento, calzature, libr	0%	-
11 Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilic.	0%	-
12 Attività artigianali tipo botteghe	0%	-
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0%	-
14 Attività ind. con capannoni di produz.	0%	-
15 Attività artigian. produz. beni specif.	0%	-
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzer	31%	13.044,51
17 Bar, caffè, pasticceria	31%	3.453,96
18 Supermercato, pane, pasta, generi alim.	0%	-
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0%	-
2 Campeggi, distributori, carburanti	31%	70,71
5 Alberghi con ristorante	31%	659,90
6 Alberghi senza ristorante	31%	160,19
7 Case di cura e riposo	0%	-
8 Uffici, Agenzie	0%	-
9 Banche, Istituti Credito, Studi prof.	0%	-
(vuoto)	(vuoto)	
Totale Risultato		17.565,39

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale intende adottare alcune misure di tutela e di sostegno volte a mitigare per l'anno 2022, la situazione di criticità e gli effetti negativi che si sono prodotti sulle varie categorie di utenze non domestiche che sono state costrette a chiudere le proprie attività o comunque a contingentare gli ingressi alle stesse a causa dell'emergenza sanitaria, a seguito delle limitazioni introdotte a livello nazionale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

CONSTATATO, altresì, che sulla base delle chiusure imposte e degli ingressi contingentati a livello Nazionale imposti dai diversi DPCM e delle diverse restrizioni, l'amministrazione ha effettuato un'analisi puntuale delle utenze non domestiche sicuramente rientranti nelle categorie di cui sopra. Pertanto, la stessa intende concedere le seguenti agevolazioni sia della Quota Fissa che della Quota Variabile della Tari 2022, a favore delle utenze non domestiche facenti parte delle categorie tariffarie di cui sopra

PRESO ATTO che gli sconti di cui sopra saranno concessi automaticamente da Iren Ambiente Gestore dello smaltimenti rifiuti, nell'avviso di pagamento mese di dicembre, ed un eventuale eccedenza sulla prima rata sarà concessa nella rata di dicembre 2022;

VALUTATO che la riduzione delle entrate sul bilancio comunale derivante dalla definizione dell'agevolazione sopra definita, stimata complessivamente in € 17.565,39 trova copertura con la proposta di delibera di variazione di bilancio iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori

entrate per tari del fondo di cui all'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73)

TENUTO CONTO che le minori entrate derivanti dalle riduzioni per le UND decise sulla base della presente deliberazione, trovano copertura con la proposta di delibera di variazione di bilancio iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per tari, di una quota dell'avanzo vincolato da vincoli derivanti da leggi e principi contabili volto a finanziare interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

PRESO ATTO che è stato definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2022 e delle tariffe Tari 2022, al 31 maggio 2022, termini sganciati da quelli di approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO di quanto stabilito dall'art.13 del D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni, nella legge 214 /2011) e succ. mod., ed in particolare i seguenti comma :

- il comma 15 dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- il comma 15-bis stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
- Il comma 15-ter dispone infine che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.[...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28

ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali i seguenti pareri espressi da:

-favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

-favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

UDITI i seguenti interventi:

Il Consigliere Campani chiede alcuni chiarimenti, in particolare chiede come siano state individuate le categoria su cui applicare la scontistica;

L'Assessore Ferrari risponde;

Il Consigliere Campani motiva ed anticipa il suo voto contrario;

Tutti gli interventi sono stati registrati (link <https://www.comune.viano.re.it/2022/06/registrazione-della-seduta-del-consiglio-comunale-del-31-05-2022/> . e sono parte integrante di questo provvedimento.

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti: presenti 12, votanti 12, voti favorevoli 10, voti contrari 2 (Consiglieri Campani e Predieri), voti astenuti 0;

DELIBERA

- 1) DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE** i criteri definiti in premessa per l'agevolazione sulla tariffa TARI 2022 delle Utenze non domestiche e di concedere le seguenti agevolazioni sia della Quota Fissa che della Quota Variabile della Tari 2022, a favore delle utenze non domestiche facenti parte delle seguenti categorie tariffarie:

CATEGORIA TARIFFA	SCONTO	
1 Musei, biblioteche, scuole, ...	31%	176,12
10 Negozi abbigliamento, calzature, libr	0%	-
11 Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilic.	0%	-
12 Attività artigianali tipo botteghe	0%	-
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0%	-
14 Attività ind. con capannoni di produz.	0%	-
15 Attività artigian. produz. beni specif.	0%	-
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzer	31%	13.044,51
17 Bar, caffè, pasticceria	31%	3.453,96
18 Supermercato, pane, pasta, generi alim.	0%	-
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0%	-
2 Campeggi, distributori, carburanti	31%	70,71
5 Alberghi con ristorante	31%	659,90
6 Alberghi senza ristorante	31%	160,19
7 Case di cura e riposo	0%	-
8 Uffici, Agenzie	0%	-
9 Banche, Istituti Credito, Studi prof.	0%	-
(vuoto)	(vuoto)	
Totale Risultato		17.565,39

- 3) **DI DARE ATTO** che la riduzione delle entrate UND di cui sopra è stimata complessivamente in € 17.565,39 e trova copertura con la proposta di delibera di variazione di bilancio iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per tari, dell'applicazione dell'avanzo vincolato tari da certificazione covid 2019;
- 4) **DI FARE SALVE** eventuali ulteriori diverse modalità di erogazione, misure di riduzione e modalità di finanziamento imposte dalla normativa nazionale aventi carattere di inderogabilità nonché ulteriori interventi dell'amministrazione qualora sia ammesso dalla normativa nazionale vigente;
- 5) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15bis e 15 ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;

SUCCESSIVAMENTE di dichiarare
CON la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti:

presenti 12, votanti 12, voti favorevoli 10, voti contrari 2 (Consiglieri Campani e Predieri),
voti astenuti 0;
la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue

Il Sindaco
Nello Borghi

Il Vice Segretario
Cristina Ghidoni